



### **QUESITO N.1**

*“In merito alla procedura di gara siamo a chiedervi se: è possibile soddisfare il requisito relativo all’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali con la partecipazione in ATI di due Ditte in possesso ognuna dell’iscrizione in categoria 9C. Infatti, essendo l’importo dei lavori a base di gara pari a € 2.746.667,19 - con due iscrizioni nella categoria 9C si copre l’importo di € 5.000.000,00 - superiore all’importo a base di gara.”*

### **CHIARIMENTO N.1**

Come chiarito dalla Delibera ANAC n. 498 del 10 maggio 2017 : “L’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali costituisce requisito di esecuzione e non di partecipazione alle gare per l’affidamento dei contratti pubblici. Tale iscrizione attenendo ad un requisito di ordine professionale, tecnico-qualitativo, di natura soggettiva, si rivolge a tutte le imprese in ATI. Al fine di soddisfare i requisiti di esecuzione richiesti nel bando, le imprese in Ati possono cumulare le classi di iscrizione all’Albo in ragione dell’importo dei lavori che ciascuna di esse deve eseguire all’interno della categoria OG12” .

### **QUESITO N.2**

*“In riferimento alla gara in oggetto con la presente siamo a chiedere conferma che il Legale Rappresentante può dichiarare in nome e per conto di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 dlgs 50/2016 senza la necessità di far dichiarare singolarmente ogni persona.”*

### **CHIARIMENTO N.2**

In primo luogo va precisato che la procedura di gara è regolamentata dal D.Lgs. n.163/2006.

Fatta questa premessa, al fine di rispondere al chiarimento di cui sopra, si richiama l’orientamento del Consiglio di Stato (Sez. III, 01-07-2013, n. 3544) secondo cui: *“In materia di gare pubbliche d’appalto la dichiarazione in ordine all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice degli appalti) può essere resa da un unico legale rappresentante dell’impresa concorrente con riferimento espresso anche agli altri soggetti nei cui confronti il requisito va comprovato. Ma a condizione che dalla stessa dichiarazione sia ricavabile l’indicazione analitica e nominativa dei predetti altri soggetti, non solo per consentire alla stazione appaltante di compiere le necessarie verifiche, ma anche per l’assunzione di responsabilità del dichiarante per il caso di non veridicità di quanto attestato. Infatti la mancata indicazione dei nominativi dei soggetti diversi dal dichiarante riguardo ai quali si attesta l’insussistenza di cause ostative sul piano della moralità implica anche la mancata assunzione di responsabilità per il caso di non veridicità della dichiarazione che rappresenta il "proprium" del meccanismo dell’autocertificazione”.*